

N. R.G. 48/2026 Liquidazione Giudiziale

R. LG 51/2026



TRIBUNALE DI LECCE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Virginia Zuppetta	- Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Giudice
dott.ssa Annafrancesca Capone	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato, ex art 37 comma 2 CCII, da **BARONE Mirko** (BRNMRK81A27E506J), diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società "**AEMA Srl**" (C.F./P.I. 05314710756), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Monteroni di Lecce (LE), alla via Vore n.1, 73047;

udita la relazione del Giudice relatore;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 ccii;

rilevato che la parte resistente, regolarmente citata, si è costituita in giudizio;

rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:

- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la parte debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando - anzi - dall'ultimo bilancio depositato e relativo all'esercizio del 2024 il superamento dei limiti, avuto riguardo ai ricavi di esercizio;



- è rispettato il requisito dettato dall'art 49, comma 5, CCII, infatti:

a) il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 7.982,03, oltre spese e interessi;

b) i debiti contributivi risultanti dagli archivi INPS ammontano ad € 40.047,07;

c) i debiti di natura tributaria risultanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate ammontano ad € 28.486,70;

- risulta provato lo stato di insolvenza della parte debitrice in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto altresì tenuto conto del decreto ingiuntivo a suo carico non opposto e dichiarato esecutivo, nonché dell'esito infruttuoso del procedimento di esecuzione forzata ai suoi danni comprovato da parte ricorrente;

- atteso che lo stato di insolvenza della società è ulteriormente dimostrato dal ricorso proposto, in data 12.06.2026, da **BISANTI Salvatore** per altro credito di lavoro di € 3.220,88, oltre spese, oggetto del decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale in data 03.02.2026, a cui è seguito tentativo di pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo, perché le dichiarazioni dei creditori sono risultate negative;

P.Q.M.

Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti della società "**AEMA Srl**" (C.F./P.I. 05314710756), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Monteroni di Lecce (LE), alla via Vore n.1, 73047;

NOMINA

Giudice Delegato la **dott.ssa Annafrancesca Capone**;

NOMINA

Curatore il **dott. Daniele Accoto**;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

AUTORIZZA

il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari



relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice, relativi agli ultimi 5 anni a far data dal ricorso introduttivo;

ONERA

il curatore/la curatrice di dare evidenza di quanto sopra nella prima relazione informativa o, comunque, nel più breve tempo possibile, segnalando eventuali inadempienze degli istituti bancari a quanto indicato al punto 4).

FISSA

la data del **21.12.2026, ore 10.00** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;

AVVISA

che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;

AVVISA

che il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;



- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
- e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;

AVVISA

il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore

INVITA

il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

INVITA

il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;

ORDINA

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede



effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso in Lecce, 16 giugno 2026

Il Giudice relatore

Dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente

Dott.ssa Virginia Zuppetta

